

Milano, 19 ottobre 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 32/2017

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 57 bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 (di seguito DL 50/2017) convertito in L. 21.06.2017 n. 96 (di seguito L. 96/2017) ha introdotto importanti incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari su **quotidiani periodici, su emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche sia digitali, nonché misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.**

L'obiettivo della norma è quello di favorire il settore dell'editoria che da tempo attraversa una grave crisi economica, ma anche le aziende e i professionisti che hanno necessità di rilanciare o consolidare la propria attività.

Il beneficio consiste nell'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta qualora l'investimento superi almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

L'art. 57 bis citato, prevedeva la decorrenza del beneficio per gli investimenti effettuati a partire dal 2018. Tuttavia, il recentissimo Decreto Legge del 16.10.2017 n. 148 (di seguito DL 148/2017) ha inserito il comma 3 bis con il quale l'incentivo viene esteso senza limitazioni agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, **anche on line**, effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del DL 50/2017, ovvero **dal 24 giugno al 31 dicembre 2017** se il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (2016).

A riguardo si precisa però che l'estensione agli investimenti effettuati a partire dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche sia digitali bensì solo quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Il credito d'imposta viene determinato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all'anno precedente per le imprese e lavoratori autonomi, aumentato del 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative.

A tal proposito, ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e del Decreto del Ministro delle attività produttivo 18.04.2005 sono considerate:

- microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- medie imprese le imprese che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

I dati da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato annuo, del totale di bilancio e dei dipendenti sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

L’incentivo non è automatico; infatti, ai fini del suo riconoscimento dovrà essere presentata un’istanza diretta al dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del credito d’imposta, con particolare riferimento agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e utilizzazione dell’agevolazione, alla documentazione richiesta e all’effettuazione dei controlli, sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 e quindi entro il 22.10.2017.

Infine, il comma 3 dell’art. 57 bis del D.L. 50/2017 è stato parzialmente modificato dal recente DL 147/2017 con il quale sono stati forniti i dati per la relativa copertura finanziaria, ed è stata quindi stabilita la capienza del fondo sgravi fiscali per l’editoria per l’anno 2018 a 62,5 milioni di



euro e lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017. In questo modo si offre alle imprese e a tutti gli operatori interessati alcune informazioni utili per adottare le opportune strategie in funzione dell'effettuazione di eventuali investimenti pubblicitari.

Distinti saluti.